

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ÉMILIUS E L'AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA PER GARANTIRE IL REGOLARE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA MEDESIMA MEDIANTE L'UTILIZZO IN COMUNE DEL SEGRETARIO DELL'UNITÉ.

TRA

L'UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ÉMILIUS, di seguito denominata «Unité», con sede in Quart, loc. Champeille 8, rappresentata dal Presidente Michel Martinet,

E

AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Quart, loc. Champeille 8, rappresentata dal Presidente Mathieu Ferraris,

PREMESSO CHE:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) all'articolo 104 (Convenzioni) prevede che per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti, apposite convenzioni che devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- la Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta*) e il Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*) recano la disciplina specifica in materia di segretari degli enti locali valdostani, in virtù della competenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di enti locali di cui allo Statuto Speciale della Valle d'Aosta;
- il Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*) agli artt. 9 e 26 prevede che due o più enti locali possono stipulare convenzioni al fine di costituire sedi di segreteria Enti stabilendo le modalità di espletamento del servizio, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti ed individuano l'organo competente a conferire ed a revocare l'incarico di segretario;
- con il Decreto n. 1 del 18/01/2023 il Presidente dell'Agenzia ha conferito alla dott.ssa Cristina Machet l'incarico di reggenza temporanea del posto di segretario presso l'Agenzia stessa, con decorrenza dal 18 gennaio 2023;
- la dott.ssa Cristina Machet, iscritta all'Albo regionale dei Segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, è incaricata in qualità di segretario dell'Unité con decorrenza dal 22 giugno 2021. Tale incarico ha durata corrispondente a quella dell'amministratore che ha effettuato la nomina ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 18, comma 4 del Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4, cui si rinvia integralmente;
- la convenzione tra l'Unité Mont-Émilium e l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta per garantire il regolare esercizio delle funzioni istituzionali dell'agenzia medesima mediante l'utilizzo in comune del Segretario, approvata con deliberazione di Giunta dell'Unité

del 15 febbraio 2023, n. 19 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia del 23 febbraio 2023, n. 5, avrà efficacia sino al 31 dicembre 2023;

- i due Enti decidono di proseguire il convenzionamento sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d' Aosta, per garantire il regolare esercizio delle funzioni istituzionali dell'agenzia medesima mediante l' utilizzo in comune del segretario dell' Unité;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

CAPO I

- Disposizioni generali -

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto l' utilizzo in comune del segretario dell' Unité, ai sensi dell' articolo 104 della l.r. 54/1998, al fine di garantire il regolare esercizio delle funzioni istituzionali dell'agenzia.

Art. 3

(Obiettivi, finalità e principi)

1. Obiettivo, finalità e principio della presente convenzione è di garantire in entrambi gli enti un servizio di segreteria efficiente ed efficace, ottenendo allo stesso tempo un risparmio della relativa spesa.

Art. 4

(Ente capo convenzione)

1. Ai sensi dell' art. 26 comma 2 del Regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4, per l' individuazione dell' organo competente a conferire e revocare l' incarico di segretario, l' Unité è indicata come Ente capo convenzione.

Art. 5

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà efficacia sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia Regionale dei segretari degli enti locali della Valle d' Aosta.

Art. 6

(Risoluzione consensuale)

1. Nel corso del mandato la presente convenzione può essere sciolta di comune accordo, previa deliberazione adottata da entrambe le Amministrazioni in seno ai rispettivi organi. In tale caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli Enti convenzionati.

Art. 7

(Recesso)

1. La presente convenzione è soggetta al recesso unilaterale di uno dei Enti convenzionati, da adottare con atto deliberativo dei rispettivi organi con preavviso a mezzo raccomandata di almeno 3 mesi, all' Agenzia e al segretario.

CAPO II

Rapporti organizzativi

Art. 8

(Sede del servizio di segreteria)

1. La sede di servizio del segretario è individuata presso la sede dell'Unité.
2. Qualora il segretario debba recarsi fuori sede per conto di essi, avrà diritto al relativo trattamento di trasferta con oneri a carico dell'Ente per il quale ha dovuto effettuare lo spostamento. La distanza chilometrica sarà computata dalla sede dell'Ente nel quale in quel giorno è prestata l'attività lavorativa.

Art. 9

(Norme di organizzazione del servizio di segreteria)

1. Il servizio di segreteria è assicurato da n. 1 segretario; costi e presenza in servizio del segretario sono da intendersi suddivisi tra i Enti convenzionati con le seguenti percentuali:
 - a) Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d' Aosta 20%;
 - b) Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis 80%.
2. Nell'ambito della ripartizione di cui al comma precedente, il segretario ha l'obbligo di prestare servizio e garantire le funzioni di cui all'articolo 9 della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 in entrambi gli Enti, con orari e modalità che saranno determinati previa opportune intese tra le due amministrazioni interessate.
3. Il segretario garantisce la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati e in modo flessibile, correlato alle esigenze degli Enti stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e di programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.
4. È comunque sempre possibile che, a fronte di esigenze d'ufficio di uno degli Enti convenzionati, il segretario svolga la propria attività lavorativa secondo un'articolazione diversa rispetto a quella indicata dal comma 1 oppure fuori sede.
5. In ogni caso l'eventuale deroga dovrà essere preventivamente comunicata all'Ente interessato al fine di adottare gli opportuni interventi compensativi.
6. La partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento, commissioni tecniche o qualunque altra attività svolta nell'ambito della professione di segretario comunale e nell'interesse degli Enti

convenzionati, comporterà la rimodulazione degli orari di presenza per garantire che le assenze dal servizio incidano equamente su ogni Ente convenzionato.

Art. 10

(Modalità organizzative del servizio di segreteria)

1. Nell'espletamento dei compiti assegnati e degli adempimenti occorrenti, il segretario segue criteri di equità e parità di trattamento degli Enti convenzionati, dando sola precedenza a quanto prescritto dalla legge e dai regolamenti applicabili all'attività svolta.
2. Gli Enti convenzionati possono ulteriormente definire in dettaglio le modalità di ripartizione dell'attività del segretario con accordo favorevole di entrambi gli Enti, i quali avranno in onere di adeguare al medesimo le proprie particolari disposizioni regolamentari e organizzative.

CAPO III

Rapporti finanziari

Art. 11

(Criteri di riparto dei costi)

1. I costi del segretario sono ripartiti in capo a ciascun Ente convenzionato con le seguenti percentuali:
 - Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta 20%;
 - Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis 80%;
2. Eventuali dotazioni di beni strumentali utili all'espletamento dell'attività di segreteria che possano essere utilizzati in condivisione per entrambi gli Enti convenzionati saranno acquistate in accordo tra di essi con oneri a carico di ciascuno in base alle percentuali riportate al comma 1 al netto di eventuali quote di ammortamento salvo accordi differenti.

Art. 12

(Compensi)

1. Al segretario spettano i compensi stabiliti dal CCRL della dirigenza del Comparto Unico della Regione Valle d'Aosta vigente, nonché quelli che verranno stabiliti da altre norme che eventualmente entreranno in vigore durante la vigenza della presente convenzione.
2. La retribuzione del segretario, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre al trattamento accessorio (retribuzione di risultato) è liquidata dall'Ente capo-convenzione e soggetta a rimborso almeno trimestrale dall'altro Ente nella misura di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Valutazione dei risultati)

1. La valutazione delle prestazioni del segretario è effettuata da ogni singolo Ente convenzionato relativamente al servizio disciplinato dall'articolo 9 della presente e Comunicato all'Ente capofila dall'altro Ente ai fini della liquidazione del trattamento retributivo.

Art. 14

(Copertura assicurativa)

1. È a carico di ogni Ente convenzionato l'onere di adeguata copertura assicurativa di ogni rischio derivante dall'attività del servizio di segreteria in convenzione.

CAPO IV

Gestione associata

Art. 15

(Collaborazione tra Enti convenzionati)

1. Gli Enti convenzionati, anche con le proprie strutture in esclusiva disponibilità, assicurano la collaborazione al Segretario per tutte le attività funzionali alla gestione affidategli.

CAPO V

Modifiche del rapporto associato

Art. 16

(Modifiche del rapporto e rinnovo della convenzione)

1. Ogni modifica o integrazione che si renda necessario apportare prima della scadenza della convenzione deve essere approvata dai singoli Enti convenzionati.
2. La presente convenzione può essere rinnovata mediante atto espresso di ciascun Ente convenzionato.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Gli Enti convenzionati, ciascuno per propria competenza, provvedono al conseguente adeguamento della propria organizzazione e dei propri bilanci qualora occorra.

Art. 18

(Disposizioni di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente testo si fa espresso rinvio alla normativa statale e della Regione Autonoma Valle d'Aosta in quanto applicabile.

Art. 19

(Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 20

(Trattamento dei dati personali)

1. I Enti convenzionati sono responsabili del trattamento dati personali i sensi del Regolamento UE 679/2016 per quanto di competenza.

Art. 21

(Foro)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione della presente convenzione e di ogni atto che ne costituirà esecuzione, nulla escluso, sarà competente in via esclusiva il foro di Aosta.

Art. 22

(Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, le parti si autorizzano al trattamento dei rispettivi dati personali nell'ambito del presente contratto, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione del presente contratto, apponendo all'uopo la propria firma in calce alla presente.

Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione del presente contratto fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche sensibili, sarà cura di ciascuna delle parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna parte quale presunzione juris et de jure dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Per l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis - Ente "capo convenzione"

Il Presidente Michel Martinet (documento firmato digitalmente)

Per l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta

Il Presidente Mathieu Ferraris (documento firmato digitalmente)